



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

(Schema di decreto legislativo n. 306)

N. 394 – 29 giugno 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

(Schema di decreto legislativo n. 306)

N. 394 – 29 giugno 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	306
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato
Riferimento normativo:	articolo 8, commi 1, lettera <i>a</i>), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124
Relatori per le Commissioni di merito:	Carbone, per la I Commissione; Moscatt, per la IV Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla I e alla IV Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

(termine per l'esame: 25 luglio 2016)

Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

(termine per l'esame: 25 luglio 2016)

INDICE

ARTICOLI 1 E 19	- 4 -
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 4 -
ARTICOLO 2	- 9 -
COMPARTI DI SPECIALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA	- 9 -
ARTICOLO 3	- 10 -
RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI POLIZIA	- 10 -
ARTICOLO 4	- 11 -
RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI NAVALI	- 11 -
ARTICOLO 5	- 14 -
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI STRUMENTALI DELLE FORZE DI POLIZIA	- 14 -
ARTICOLO 6	- 17 -
NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO	- 17 -
ARTICOLO 7	- 17 -
ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL'ARMA DEI CARABINIERI	- 17 -
ARTICOLO 8	- 20 -
RIORGANIZZAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN CONSEGUENZA DELL'ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	- 20 -
ARTICOLO 9	- 22 -
ATTRIBUZIONE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEI FUOCO DI SPECIFICHE COMPETENZE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	- 22 -
ARTICOLO 10	- 23 -
ATTRIBUZIONE ALLA POLIZIA DI STATO E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI SPECIFICHE FUNZIONI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO ...	- 23 -
ARTICOLO 11	- 24 -
DISPOSIZIONI CONCERNENTI ALTRE ATTIVITÀ DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.....	- 24 -
ARTICOLO 12	- 24 -
CONTINGENTI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	- 24 -
ARTICOLO 13	- 28 -
TRASFERIMENTO DI RISORSE LOGISTICHE, STRUMENTALI E FINANZIARIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	- 28 -
ARTICOLO 14	- 30 -

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - ARMA DEI CARABINIERI	- 30 -
ARTICOLI 15 A 17	- 31 -
PERSONALE CHE TRANSITA NEI VIGILI DEL FUOCO, NELLA GUARDIA DI FINANZA E NELLA POLIZIA DI STATO	- 31 -
ARTICOLO 18	- 33 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	- 33 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 124/2015.

L'articolo 8, della legge n. 124/2015, reca una delega legislativa in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. Tra i principi e i criteri direttivi di delega è prevista anche (comma 1, lettera a)) l'adozione di misure di razionalizzazione e potenziamento delle funzioni di polizia sul territorio e il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare mediante la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia. Sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi, da attribuire al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire; è assicurata la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, secondo i criteri fissati ai numeri da 1) a 4).

Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge n. 124/2015 associa alla disposizione risparmi non quantificabili al momento del conferimento della delega e che saranno accertati a consuntivo.

Si evidenzia che l'art. 8, comma 1, lett. a) prevede, altresì, l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale. Il successivo comma 3, a tal fine, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2015, di 20 milioni di euro per il 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024, disponendo, ai fini della relativa copertura finanziaria, la corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'interno relativo al bilancio 2015-2017.

L'articolo 23, della legge n. 124/2015, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle deleghe previste dal medesimo provvedimento - con l'eccezione¹ di quella relativa all'istituzione del numero unico europeo 112 - nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ed è accompagnato dal parere reso² sullo stesso dalla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato.

¹ Viene escluso dall'applicazione della clausola di neutralità finanziaria anche il rifinanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, di cui all'art. 14, comma 5, lett. a), della legge delega.

² In data 12 maggio 2016.

Alla relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica. Sono riportati invece alcuni “fogli” (25) recanti i prospetti di calcolo relativi agli importi indicati in modo sintetico dalla relazione tecnica.

Si esaminano a seguire le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 19

Ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo e disposizioni finanziarie

Le norme definiscono, quali oggetti del provvedimento, la razionalizzazione ed il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia (articolo 1, comma 1, lett. a) e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato presso altre Forze di polizia (*in primis* presso l'Arma dei Carabinieri), l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo nelle Forze di polizia o in altre amministrazioni dello Stato (articolo 1, comma 1, lett. b).

L'articolo 19 prevede che i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri indicati agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 del provvedimento in esame, pari a **7.970.000 euro** per il 2016, a **59.081.367 euro** per il 2017 e a **56.828.420 euro** a decorrere dal 2018, nonché quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento siano destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia³. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (comma 1).

Le amministrazioni interessate dal provvedimento in esame trasmettono annualmente alle Camere per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui agli articoli da 2 a 6, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo (comma 2).

La relazione tecnica non considera in maniera specifica l'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 19, la relazione tecnica riepiloga nel prospetto riportato a seguire gli importi relativi alle voci di risparmio associate ai richiamati articoli 3, 4, 5 e 7, che sono complessivamente pari a: 7.970.000 euro per il 2016; 61.042.367 euro per il 2017

³ Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), n. 1), della legge n. 124/2015.

e a 56.828.420 euro per il 2018 e a regime. Si riposta di seguito il prospetto contenuto nella relazione tecnica.

(euro)

	2016	2017	Dal 2018	Totale triennio
Razionalizzazione dei presidi di polizia (articolo 3)	3.250.000	17.166.783	22.002.836	42.419.619
Razionalizzazione dei servizi navali (articolo 4)	0	1.559.618	2.109.618	3.669.236
Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia (articolo 5)	4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri (articolo 7)	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000
TOTALE COMPLESSIVO	7.970.000	61.042.367	56.828.420	125.840.787

La relazione tecnica precisa che i risparmi per ciascuna voce e l'indicazione dei relativi capitoli di spesa sono riportati nei fogli da 1 a 25 allegati alla stessa relazione tecnica.

Viene, altresì, fornito un prospetto degli oneri previsti agli articoli 7, comma 3, 16 e 17.

(euro)

Oneri	2016	2017	Dal 2018	Totale triennio
Assorbimento Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri* (articolo 7, comma 3)	/	1.450.000	/	1.450.000
Personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Guardia di finanza** (articolo 16)	/	331.000	/	331.000
Personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato** (articolo 17)	/	180.000	/	180.000
TOTALE COMPLESSIVO	/	1.961.000	/	1.961.000

*Le voci di spesa sono nello specifico riferite, come nel dettaglio evidenziato nella scheda relativa all'articolo 7, alla formazione/amalgama del personale, al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e all'immatricolazione dei veicoli.

** Le voci di spesa sono riferite, come evidenziato nelle schede relative agli articoli 16 e 17, allo svolgimento di corsi di formazione da tenersi, rispettivamente presso la Guardia di finanza e la Polizia di Stato per il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato.

La relazione afferma che, pertanto, i risparmi al "netto" degli oneri di cui agli articoli 7, 16 e 17 sono pari a: **7.970.000 euro** per il 2016, **59.081.367 euro** per il 2017 e a **56.828.420 euro** per il 2018 e a regime.

Viene, infine, evidenziato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. *a*), della legge n. 124/2015, quota parte dei suddetti risparmi, nella misura del 50 per cento, è destinata alle Forze di polizia per la revisione dei ruoli di cui alla stessa lettera *a*), n. 1, attraverso l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo,

della legge n. 350/2003, relativa al finanziamento di misure volte alla perequazione dei trattamenti economici degli appartenenti alle Forze di polizia.

Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in esame, in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015, è finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e a disciplinare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito di altre Forze di polizia - *in primis* l'Arma dei Carabinieri - e di altre amministrazioni pubbliche. Premesso che alla norma di delega non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, si rileva che al provvedimento in esame non è allegato un prospetto riepilogativo che dia conto degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascrivibili al provvedimento medesimo. Peraltro le disposizioni in esame (articolo 19) fanno espresso riferimento a effetti di risparmio pari - al netto degli oneri indicati agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 - ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 59.081.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. Nel rinviare, per i profili di quantificazione di tali effetti finanziari, alle valutazioni formulate con specifico riguardo agli articoli 3, 4, 5, 7, 16 e 17, si evidenzia preliminarmente l'esigenza di chiarire se i medesimi risparmi debbano intendersi scontati *ex ante* a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (nella misura del 50%) e ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 350/2003 (per la restante parte). Infatti la condizione che i risparmi debbano essere accertati a consuntivo sembra richiesta solo con riferimento alle minori spese di cui all'articolo 12, comma 10; inoltre i risparmi medesimi indicati dall'articolo 19 decorrono dall'esercizio in corso.

Qualora i predetti risparmi debbano intendersi utilizzabili di anno in anno e in via preventiva per le finalità indicate dalle norme in esame, andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale impiego, con particolare riferimento alla destinazione di una quota dei medesimi effetti ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, della legge n. 350/2003, in materia di riordino delle carriere e trattamenti economici degli appartenenti alle Forze di polizia.

Infine si osserva che il "foglio 1" legato alla relazione tecnica, che riepiloga i risparmi come configurati nei successivi allegati tecnici, descrivendo le diverse voci di risparmio, differiscono dai risparmi complessivi lordi indicati dall'articolo 19: tali differenze appaiono di portata marginale per quanto riguarda gli esercizi 2017 e 2018 (circa 2.400 euro). Per il 2016 si registra invece un rilevante scostamento (20.729.216 euro anziché 7.970).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la norma prevede, al comma 1, che i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 59.081.367 euro per l'anno 2017 e a 56.828.420 euro a decorrere dall'anno 2018, nonché quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La disposizione prevede, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il successivo comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.

Al riguardo, si segnala preliminarmente l'opportunità di specificare il carattere "annuo" dei risparmi di spesa che si prevede di realizzare, in una misura pari complessivamente ad euro 56.828.420, a decorrere dall'anno 2018, posto che la relazione tecnica, nel fornire la predetta quantificazione, qualifica i risparmi medesimi "a regime". In proposito, si osserva che i citati risparmi di spesa sono ascritti all'attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del provvedimento, concernenti, rispettivamente, la razionalizzazione dei presidi di polizia, la

razionalizzazione dei servizi navali, la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, non si hanno specifiche osservazioni da formulare. Si segnala infatti che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento in esame è volto, come in precedenza ricordato, alla realizzazione di risparmi di spesa complessivamente pari ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 61.042.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018.

In tale quadro, si collocano le disposizioni onerose di cui agli articoli 7, comma 3, 16 e 17, che riguardano, rispettivamente, taluni adempimenti connessi all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri nonché lo svolgimento di specifiche attività formative nell'ottica del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nel Corpo della Guardia di finanza e nella Polizia di Stato. In relazione ai predetti adempimenti ed attività, le citate disposizioni autorizzano una spesa complessivamente pari ad euro 1.961.000 per il solo anno 2017, alla quale dovrà farsi fronte nell'ambito dei risparmi di spesa derivanti dal provvedimento, che per il suddetto anno 2017 ammontano, come in precedenza rilevato, ad euro 61.042.367.

Si segnala, infine, che l'articolo in commento prevede che i suddetti risparmi, al netto degli oneri testé richiamati, nonché i risparmi di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, siano destinati:

- per il 50 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, avente ad oggetto le risorse da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge n. 124 del 2015;
- per il restante 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In particolare, con riferimento all'utilizzo dei risparmi di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, si segnala che, qualora detto utilizzo comportasse il trascinarsi al

successivo esercizio finanziario di risparmi maturati nell'esercizio precedente, verrebbe a configurarsi una violazione del principio di annualità del bilancio. Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare che i risparmi utilizzabili di cui all'articolo 12, comma 10, sono quelli stimati a regime sulla base delle economie rilevate a consuntivo.

ARTICOLO 2

Comparti di specialità delle Forze di polizia

La norma dispone che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva⁴, i compiti individuati dalla medesima norma in specifici comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla legge n. 121/1981.

Sono individuate, in particolare, le seguenti specialità.

Per la Polizia di Stato: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni (comma 1, lett. a).

Per l'Arma dei carabinieri: 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale (comma 1, lett. b).

Per il Corpo della guardia di finanza: 1) sicurezza del mare; 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento (comma 1, lett. c).

Viene, altresì, previsto che per i richiamati comparti, resta fermo quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 78/2000, ai sensi del quale per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. La medesima procedura si applica nel caso di soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge (comma 2).

La **relazione tecnica** non considera la norma.

⁴ Secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 1, della legge n. 121/1981. Tale decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del provvedimento in esame (*cf. infra*), dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento e dispiegherà complessivamente i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, previsto dall'articolo 7.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento agli articoli successivi, recanti le modalità applicative relative alla ripartizione delle competenze indicate dalla norma in esame.

ARTICOLO 3

Razionalizzazione dei presidi di polizia

La norma demanda ad un decreto del Ministro dell'interno⁵ l'individuazione di misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei Carabinieri nel restante territorio, ferma restando la possibilità di prevedere specifiche deroghe per particolari esigenze del territorio (comma 1).

Il **comma 1** prevede che, ai fini delle suddette misure di razionalizzazione, si tenga conto, altresì: dei provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia di livello provinciale conseguenti all'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, ai sensi del successivo articolo 7; della riorganizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 1, comma 147, della legge n. 56/2014 nonché della riorganizzazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. e) della legge di delega.

Viene, inoltre, demandata ad apposite determinazioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza la ridefinizione della dislocazione territoriale dei comandi e reparti del medesimo Corpo, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria, nonché in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica, afferma che le norme in esame, in combinato disposto con le modifiche all'attuale conformazione delle forze di polizia recate dagli **articoli 5 e 7**, ha effetti di risparmio, conseguenti:

- a) ai programmi di razionalizzazione mediante soppressione/accorpamento di presidi istituzionali, al fine di eliminare duplicazioni/sovrapposizioni di Uffici/Strutture/Presidi con la stessa competenza territoriale o funzionale;
- b) ad ulteriori iniziative infrastrutturali assunte nel quadro di un piano di ridislocazione dei reparti su sedimi demaniali o in immobili assunti in locazione con oneri minori.

La relazione tecnica riporta dati, sintetizzati a seguire, che evidenziano i risparmi di spesa connessi ai processi di razionalizzazione previsti dalla norma.

⁵ Da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

I fogli (da 2 a 7) allegati alla testo del provvedimento recano i prospetti di calcolo di tali risparmi.

(euro)

	2016	2017	Dal 2018	Totale triennio
Eliminazione duplicazioni sovrapposizioni	0,0	2.404.391	3.509.490	5.913.881
Ridislocazione di reparti	3.250.000	14.762.392	18.493.346	36.505.738
TOTALE	3.250.000	17.166.783	22.002.836	42.419.619

Il testo della relazione tecnica e i fogli da 2 a 7 allegati al provvedimento in esame, ai quali si rinvia per eventuali approfondimenti, riportano in modo analitico - con i relativi prospetti di calcolo - i risparmi ascrivibili alle suddette misure di razionalizzazione anche con riferimento alle singole Forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) interessate dalle medesime misure.

La relazione tecnica non considera il comma 2.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica associa alle misure di razionalizzazione previste dalla norma - volte ad eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e a favorire la ridislocazione dei reparti delle Forze di polizia - effetti di risparmio che vengono complessivamente quantificati in euro 3.250.000 per il 2016, in euro 17.166.783 per il 2017 e in euro 22.002.836 a decorrere dal 2018. In proposito si rileva l'opportunità di acquisire una valutazione in merito alla effettiva conseguibilità dei risparmi complessivamente attesi per il 2016 in funzione degli impegni già perfezionati o in via di perfezionamento in tale esercizio.

Inoltre, si evidenzia che gli importi indicati dai fogli allegati (foglio 7) alla relazione tecnica coincidono con l'ammontare dei risparmi sopraindicati relativi alla ridislocazione dei reparti, soltanto per gli esercizi 2017 e 2018, mentre per il 2016 il foglio 7 riporta un importo più elevato (8.249.938) rispetto a quello considerato dalla relazione tecnica. In proposito appaiono utili chiarimenti.

ARTICOLO 4

Razionalizzazione dei servizi navali

La norma, ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare⁶, dispone la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei Carabinieri⁷ e del Corpo di Polizia penitenziaria⁸.

⁶ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b).

I mezzi interessati dalle soppressioni⁹ sono trasferiti al Corpo della Guardia di finanza (comma 2) che, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4), assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della Polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni¹⁰ (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che il trasferimento al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria interessati dalle soppressioni delle rispettive squadre nautiche e siti navali non comporta il trasferimento del relativo personale, che verrà destinato al controllo del territorio.

La relazione tecnica fornisce una tabella riepilogativa dei risparmi conseguenti alle misure previste dalla norma in esame.

(euro)

Settore	2016				2017				Dal 2018				Totale triennio
	CC	PS	GdF	PP	CC	PS	GdF	PP	CC	PS	GdF	PP	
Navale	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000	450.000	0,0	109.618	1.500.000	500.000	0,0	109.618	
TOTALE	0,0				1.559.618				2.109.618				3.669.236

La relazione tecnica afferma che l'incremento dei risparmi quantificati nella tabella è coerente con la progressiva chiusura dei reparti.

Il foglio 8 allegato alla RT fornisce ulteriori elementi in merito alla quantificazione dei risparmi ascrivibili alla norma, evidenziando che questi sono riconducibili alle mancate spese di manutenzione che, a normativa vigente, ricadrebbero sui corpi di polizia interessati dalla soppressione dei reparti navali. Con riguardo al 2016 viene indicato anche un risparmio di euro 1.059.618, che non risulta invece evidenziato nella tabella riportata dalla relazione tecnica.

Il foglio n. 8 riporta, altresì, una dettagliata descrizione degli oneri conseguenti al riordino del settore navale ricadenti sulla Guardia di finanza.

In particolare, per quanto concerne il 2016, viene evidenziato un onere complessivo di **euro 708.502**, definito calcolando i costi di adattamento, pari ad euro 140.300, e gestione, pari a euro 568.202, delle

⁷ Fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale.

⁸ Ad eccezione dei siti dislocati a Venezia e Livorno.

⁹ I mezzi interessati dalle soppressioni sono individuati con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa dell'economia e delle finanze e della giustizia

¹⁰ Secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

unità navali acquisibili dai rispettivi "servizi navali" di Carabinieri e Polizia di Stato, con specifico riguardo alle imbarcazioni realizzate dopo il 1° gennaio 1996.

Inoltre, con riferimento:

- 1) ai costi di gestione, per ogni piattaforma navale sono stati evidenziati gli oneri riferiti alle spese per carburante e manutenzione (non è stato considerato l'ammortamento) ipotizzando, a similitudine del naviglio della Guardia di finanza, un impiego annuo di circa n. 300 ore per unità navale.
- 2) ai costi di adattamento, per ogni piattaforma navale sono stati considerati - nel presupposto del possesso di adeguati requisiti tecnico nautici, coerenti con quelli del naviglio della Guardia di finanza - gli oneri riferiti alle spese per il cambio di livrea ed il montaggio di apparati di comunicazione integrabili con la rete del Corpo.
- 3) la necessità di eventuali ulteriori adattamenti sarà considerata al momento dell'acquisizione, che dovrà essere preceduta da una valutazione di carattere tecnico circa l'effettivo stato di conservazione dei mezzi navali.

A decorrere dal 2017 il foglio n. 8 evidenzia un onere a regime pari ad euro 568.202 annui (costi di gestione).

Al riguardo, si evidenzia che la norma dispone la soppressione delle squadre e dei siti navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria con il trasferimento dei relativi mezzi navali al Corpo della Guardia di finanza. Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla disposizione conseguirebbero effetti di risparmio nella misura di euro 1.559.618 per il 2017 e di euro 2.109.618 a decorrere dal 2018. In proposito appare opportuno acquisire un chiarimento in merito all'effettiva portata dei risparmi attesi alla luce di quanto evidenziato nel "foglio 8" allegato alla RT nel quale viene evidenziato che i predetti risparmi sono da ricondurre alle mancate spese di manutenzione, che dovrebbero peraltro comunque ricadere sulla finanza pubblica, anche a seguito del trasferimento dei mezzi navali. Inoltre, lo stesso allegato tecnico precisa che il riordino della flotta navale trasferita in capo alla Guardia di finanza comporterà per quest'ultima un onere complessivo annuo pari ad euro 702.502 nel 2016 - comprendente spese di adattamento dei mezzi (euro 140.300) e di gestione (euro 568.202) - e ad euro 568.202 dal 2017, per spese di gestione in gran parte riconducibili a oneri di manutenzione.

Si rileva, altresì, che rispetto alla relazione tecnica, che non evidenzia sul 2016 alcun risparmio, il foglio n. 8 riporta con riguardo a tale esercizio un importo di euro 1.059.618.

In merito al comma 3, che prevede che la Guardia di finanza, a seguito del trasferimento dei mezzi disposti ai sensi dei commi 1 e 2, sia tenuta a fornire il supporto navale alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali, andrebbe confermato che, ai sensi del comma 4, il Corpo della Guardia di finanza possa far fronte a tale attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili legislazione vigente. Va in proposito considerato che, come precisato dalla relazione tecnica, il trasferimento dei mezzi navali alla Guardia di finanza non comporta il trasferimento del relativo personale, che verrà, altresì, destinato al controllo del territorio dalle rispettive Forze di polizia di appartenenza.

ARTICOLO 5

Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

La norma prevede l'introduzione di processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia (comma 1). A tal fine, viene disposto (comma 2) che le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, adottino, in particolare tramite Consip S.p.A., specifici protocolli nei settori tecnico-logistici individuati dalla stessa disposizione.

Trattasi dei seguenti settori : a) strutture per l'addestramento al tiro; b) mense di servizio; c) pulizie e manutenzione; d) acquisizione e addestramento di animali e acquisto dei relativi generi alimentari; e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo; f) programmi di formazione specialistica del personale; g) razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme; h) servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente già avviati; i) equipaggiamenti speciali; l) veicoli.

Con appositi protocolli d'intesa tra i ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2 (comma 3). A fini dell'attuazione della disposizione in esame viene attribuita alle Forze di polizia la facoltà di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente (comma 4).

La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, afferma che la disposizione conferisce rango normativo ai processi, già in atto, di centralizzazione del "Procurement" di settore, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi,

ottenendo economie di scala mediante aggregazione della domanda e offerta di prodotti standardizzabili. In merito al comma 2, la relazione tecnica riferisce che la norma individua i settori logistici nei quali devono essere adottati protocolli in materia di acquisizione di beni e servizi (inquadri nella cornice normativa vigente per la pubblica amministrazione) che porteranno seguenti risparmi per l'intero comparto sicurezza, pari ad **euro 4.720.000** nel 2016, ad **euro 35.135.966** nel 2017 e ad **euro 20.535.966** a decorrere dal 2018.

Con riferimento ai risparmi riportati nel settore veicoli viene specificato che il risparmio individuato per il solo anno 2017 corrisponde ai minori acquisti che verranno effettuati, conseguenti al noleggio delle autovetture le cui procedure sono avviate e concluse nel corso del 2016. Per il 2018 non sono quantificati risparmi anche in ragione della necessità di ricostituire, anche se solo parzialmente, la dotazione del parco veicolare.

(euro)

Settore		2016	2017	Dal 2018	Totale Triennio	Note
Poligoni	CC	0	160.000	160.000	320.000	Si ipotizza una contrazione dell'intero settore per le FP, attraverso l'estensione dell'utilizzo interforze delle strutture in questione e la chiusura di alcune strutture per la Guardia di Finanza e il Corpo forestale dello Stato
	PS	0	230.000	230.000	460.000	
	GdF	0	60.000	60.000	120.000	
	PP	0	11.250	11.250	22.500	
	CFS	0	12.000	12.000	24.000	
Totale vedi fogli 14+15		0	473.250	473.250	946.500	
Mense	CC	0	2.052.000	2.052.000	4.104.000	Si ipotizza una contrazione della spesa nella misura del 6% dell'attuale stanziamento, per effetto di una gestione unitaria delle procedure di <i>catering</i> .
	PS	0	2.070.000	2.070.000	4.140.000	
	GdF	0	600.000	600.000	1.200.000	
	PP	0	1.242.000	1.242.000	2.484.000	
	CFS	0	38.400	38.400	76.800	
Totale VEDI FOGLIO 10		0	6.002.400	6.002.400	12.004.800	
Pulizie	CC	0	351.000	351.000	702.000	I servizi di pulizie saranno contrattualizzati tramite CONSIP con l'individuazione di un capitolato <i>ad hoc</i> per le FP e con presumibile risparmio del 3%.
	PS	0	405.000	405.000	810.000	
	GdF	0	240.000	240.000	480.000	
	PP	0	0	0	0	
	CFS	0	45.000	45.000	90.000	
Totale vedi foglio 12		0	1.041.000	1.041.000	2.082.000	
Reparti a cavallo e cinofili	CC	0	47.950	47.950	95.900	La contrazione di spesa è conseguente a: - acquisti aggregati di alimenti; - forme di reciproca assistenza nell'utilizzo del servizio veterinario e delle capacità allevatorie <i>in house</i> e delle aree addestrative insistenti soprattutto sui territori metropolitani; - razionalizzazione nell'impiego dei reparti a cavallo e cinofili unitamente alla PS e alla PP.
	PS	0	69.900	69.900	139.800	
	GdF	0	10.550	10.550	21.100	
	PP	0	1.330	1.330	2.660	
	CFS	0	5.225	5.225	10.450	
Totale vedi fogli 16+17		0	134.955	134.955	269.910	
Canoni energetici	CC	1.000.000	2.278.000	2.278.000	5.556.000	Dall'attuazione della contrattazione tramite CONSIP è possibile formulare un'ipotesi cautelativa di risparmi a regime nella misura di 5,5 milioni di euro per l'energia elettrica e di 2,5 milioni di euro per il riscaldamento per tutte le FP.
	PS	1.000.000	2.210.000	2.210.000	5.420.000	
	GdF	700.000	1.428.000	1.428.000	3.556.000	
	PP	2.000.000	4.837.010	4.837.010	11.674.020	
	CFS	20.000	51.000	51.000	122.000	
Totale VEDI FOGLIO 22		4.720.000	10.804.010	10.804.010	26.328.020	

Equipaggiamenti Speciali Vestiario e Armamento	CC	0	492.500	492.500	985.000	I risparmi (5 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara).
	PS	0	415.000	415.000	830.000	
	GdF	0	105.000	105.000	210.000	
	PP	0	45.173	45.173	90.346	
	CFS	0	79.500	79.500	159.000	
Totale vedi fogli 18+19+20		0	1.137.173	1.137.173	2.274.346	
Veicoli	CC	0	9.600.000	0	9.600.000	Si ipotizzano risparmi mediante l'adozione di un piano di noleggio a lungo termine di veicoli, per un consistente porzione del parco automezzi. I principali vantaggi sono così riassumibili: - ripartizione delle spese nel tempo; - riduzione degli oneri manutentivi e gestionali; - maggiore flessibilità nella programmazione e riduzione significativa dei tempi di immissione in ciclo logistico di nuove veicoli, con conseguente possibilità di maggiore aderenza alle esigenze contingenti; - significativo recupero del personale preposto alle attività manutentive e alla gestione amministrativa da destinare al controllo del territorio; - riduzione della vetustà dei mezzi e incremento dell'efficienza complessiva della flotta.
	PS	0	5.000.000	0	5.000.000	
	GdF	0	0	0	0	
	PP	0	0	0	0	
	CFS	0	0	0	0	
Totale vedi foglio 21		0	14.600.000	0	14.600.000	
Squadre nautiche e Reparti volo	CC	0	0	0	0	I risparmi (3 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara).
	PS	0	306.000	306.000	612.000	
	GdF	0	509.828	509.828	1.019.656	
	PP	0	4.950	4.950	9.900	
	CFS	0	122.400	122.400	244.800	
Totale vedi fogli 11+13		0	943.178	943.178	1.886.356	
TOTALE		4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932	

Al riguardo si evidenzia che alle disposizioni (commi 1-3) che prevedono l'introduzione di processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per le Forze di polizia sono associati dalla relazione tecnica effetti di risparmio che la stessa quantifica in euro 4.720.000 per il 2016, in euro 35.135.966 per il 2017 e in euro 20.535.966 a decorrere dal 2018. Sul punto, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e dai fogli allegati (da 10 a 22) ai quali la stessa fa rinvio, andrebbe confermata la sostenibilità delle suddette riduzioni di spesa a fronte dei livelli di servizio che le stesse Forze di polizia sono tenute ad assicurare, in funzione delle specifiche attribuzioni e compiti previsti in capo alle stesse a normativa vigente.

Si evidenzia inoltre che i fogli allegati alla relazione tecnica indicano per il 2016 un importo di risparmi per oneri erogati per canoni energetici pari a 10.840.010 mentre la relazione tecnica evidenzia un importo di 4.720.000 per il 2016 riferito a tale voce.

ARTICOLO 6

Numero unico di emergenza europeo

Normativa vigente: l'art. 8, comma 1, lett. a) della legge di delega prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dall'articolo 75-*bis*, comma 3, del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Il successivo comma 3, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2015, di 20 milioni di euro per il 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.

L'articolo 75-*bis*, comma 3, del D.lgs. 259/2003 ha attribuito al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Per l'esercizio di tali poteri, il Ministro dell'interno si avvale di una Commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Per la realizzazione del numero unico possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.

La norma prevede che, ai fini della completa ed uniforme realizzazione - secondo le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-*bis*, comma 2, del D.lgs. n. 259/2003 - del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero dell'interno provveda a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-*bis*.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 7

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri

La norma prevede l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla

legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto¹¹ ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite ai Corpo nazionale dei Vigili del fuoco¹², ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 10, e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11 (comma 1).

Il comma 2 individua le funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri escludendo le attività in materia di:

- tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington, cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali¹³;
- contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali, cui provvede il Corpo della Guardia di finanza¹⁴).

Per le finalità dell'articolo in esame viene autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per il 2017 (comma 3).

La **relazione tecnica**, con riguardo al comma 1, afferma che l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri genera risparmi stimati (a lordo dei costi iniziali *una tantum* pari ad euro 1,45 milioni, necessari alle attività di formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli), in euro 7.180.000 nel 2017 e in euro 12.180.000 a regime dal 2018, come di seguito specificato nella tabella riportata a seguire.

¹¹ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

¹² del provvedimento in esame.

¹³ Ai sensi del successivo articolo 11.

¹⁴ Ai sensi del successivo articolo 10.

(euro)

Settore	2016	2017	Dal 2018	Totale triennio	Note
Poligoni	0	120.000	120.000	240.000	La specifica attività addestrativa del personale del CFS (<i>oggi esternalizzata per indisponibilità di propri poligoni</i>) sarà condotta <i>in house</i> consentendo i dettagliati risparmi, al netto delle spese connesse con l'incremento delle attività di manutenzione delle aree addestrative istituzionali in ragione del loro maggiore uso.
Mense	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	Il risparmio deriva dall'unificazione delle procedure di vettovagliamento.
Reparti a cavallo e cinofili	0	300.000	500.000	800.000	Economie conseguenti allo sfruttamento delle capacità allevatorie e di gestione autonoma delle scuderie da parte del CFS.
Reparti aerei e navali	0	200.000	200.000	400.000	Riduzione del fabbisogno per effetto della razionalizzazione dei servizi, delle capacità manutentive dell'Arma dei carabinieri, meno onerosa rispetto a quella del CFS, completamente esternalizzata.
Razionalizzazione immobiliare	0	2.360.000	3.660.000	6.020.000	Riorganizzazione sinergica delle caserme attraverso: - la soppressione di parte di quegli Uffici/Strutture/Presidi (allocati in stabili in locazione) in quelle aree in cui si registra una coesistenza territoriale e/o duplicazione di funzioni; - utilizzazione di immobili demaniali ritenuti più idonei (per dimensioni e caratteristiche tecnico-funzionali) ad ospitare i Reparti.
Canoni energetici, telefonia e pulizie	0	2.000.000	3.800.000	5.800.000	- minori spese per le pulizie derivanti dalle sinergie infrastrutturali e dalla conseguente diminuzione di superficie da contrattualizzare.
Vestiario ed equipaggiamenti	0	200.000	200.000	400.000	Economie di scala derivanti dalla realizzazione - nel medio termine - di approvvigionamenti unici su bacini di utenza aggregati, nel quadro dell'omogeneizzazione dei capi di vestiario.
Veicoli	0	200.000	400.000	600.000	Risparmi all'esito di: - esecuzione internalizzata degli interventi manutentivi ad oggi totalmente in <i>outsourcing</i> da parte del CFS; - manovre logistiche, in ragione della maggiore disponibilità di veicoli che incideranno favorevolmente, nel medio periodo, anche sul contenimento delle esigenze di turn over dei veicoli.
Sanità	0	300.000	300.000	600.000	Risparmi conseguenti alla assunzione in carico da parte del servizio sanitario dell'Arma dei carabinieri del personale del CFS (<i>il Corpo ora si avvale di figure esterne, in regime di convenzione onerosa</i>).
TOTALE	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000	

La **relazione tecnica** quantifica, pertanto, risparmi netti pari ad euro 5.730.000 per il 2017 e ad euro 12.180.000 a decorrere dal 2018.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, disciplinando il trasferimento a quest'ultima delle competenze funzionali attualmente svolte dal suddetto Corpo ed autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.450.000 per il 2017. Come precisato dalla relazione tecnica, la suddetta autorizzazione di spesa appare finalizzata a far fronte alle spese *una tantum* previste nel 2017 per le attività di formazione ed il cambio delle uniformi, nonché per l'adeguamento telematico e le immatricolazioni dei veicoli. La relazione tecnica associa, altresì, alla disposizione, al lordo dei summenzionati oneri, effetti di risparmio indicati nella misura di euro 7.180.000 per il 2017 e 12.180.000 a decorrere dal 2018.

Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, pur rilevato che si tratta di un limite massimo di spesa, sarebbe opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione di tale limite per confermarne la congruità rispetto ai costi previsti per le finalità in esame.

Con riferimento, inoltre, ai risparmi indicati dalla relazione tecnica, si prende atto di quanto riferito dalla stessa relazione, che non esplicita peraltro i parametri sottostanti la definizione delle stime indicate.

ARTICOLO 8

Riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato

La norma¹⁵ al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei Carabinieri, prevede che:

- le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7 (comma 1, lett. a);
- l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei Carabinieri e assicura la formazione

¹⁵ Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 6.

specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni (comma 1, lett. b);

- l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9 (comma 1, lett. c);
- il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei Carabinieri (comma 1, lett. d);
- l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9 (comma 1, lett. e).

Il comma 2 reca, inoltre, modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). In particolare:

- viene integrato l'articolo 169 per contemplare espressamente nella struttura organizzativa dell'Arma dei Carabinieri anche la nuova organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (comma 2, lett. a);
- viene modificato l'art. 174, comma 2, lett. b), prevedendo che i Comandi (non più denominati Comandi di divisione come da vigente normativa) siano retti da un generale di divisione o di brigata (attualmente il riferimento è ai soli generali di divisione) che esercita funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze (comma 2, lett. b);
- viene inserito il nuovo articolo 174-*bis*, concernente l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Tale organizzazione, al cui vertice¹⁶ è preposto un Generale di corpo d'armata, assistito da un vicecomandante con il grado di generale di divisione del ruolo forestale, si articola in Comandi, retti da un generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo (comma 2, lett. c).

In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nella nuova organizzazione sono inquadrati anche il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente e il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari (comma 3).

¹⁶ Tale organizzazione possiede il proprio vertice nel Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei Carabinieri dal Capo di Stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dipende dal Ministro dell'ambiente, per le materie afferenti la sicurezza e la tutela agroalimentare e forestale.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto che relazione tecnica non considera la norma, al fine di escludere eventuali oneri connessi all'incorporazione delle strutture e dei Comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, andrebbe confermato che le modifiche apportate al Codice dell'ordinamento militare, previste dalle lettere a)-c) del comma 2, risultino conformi all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, appare opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato - ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lett. c) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato è ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinativa del Corpo non risultano gradi apicali equiparati a Generale di corpo d'armata.

Con specifico riferimento al comma 2, lett. b), andrebbe confermato che la possibilità che i Comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare vengano retti da generali di "divisione" o di "brigata", risulti coerente con la struttura ordinativa prevista a legislazione vigente per le strutture di Comando affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato.

ARTICOLO 9

Attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato

La norma prevede¹⁷ l'attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco delle seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

- concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi di terra e aerei (comma 1, lett. a);

¹⁷ In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1.

- coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni (comma 1, lett. b);
- partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali (comma 1, lett. c).

Ai fini dell'espletamento delle suddette competenze ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, viene demandato ad un decreto interministeriale la disciplina concernente:

- l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali (comma 2, lett. a)
- l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzioni regionali (comma 2, lett. b).

Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei Carabinieri (comma 3).

La **relazione tecnica** non considera la norma.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni espresse con riferimento all'articolo 15.

ARTICOLO 10

Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato

La norma¹⁸ dispone che le funzioni del Corpo forestale dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze vengano attribuite alla Polizia di Stato (comma 1, lett. a). Le funzioni del Corpo in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria sono, altresì, assegnate al Corpo della Guardia di finanza (comma 1, lett. b).

La relazione tecnica non considera la norma.

¹⁸ In relazione a quanto previsto all'art. 7, comma 1.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni espresse con riferimento agli articoli 16 e 17.

ARTICOLO 11

Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato

La norma prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eserciti le attività relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi (comma 1). Viene, altresì, disposto che all'esercizio delle summenzionate attività il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvarrà, ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, (Tabella A), di un contingente di personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato, appositamente assegnato allo stesso Ministero (comma 2).

La **relazione tecnica** non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che le nuove competenze attribuite dalla norma al Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere assolte nell'ambito delle sole risorse umane a tal fine trasferite dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, ultimo periodo, e nel limite del contingente, a tal fine, indicato nella Tabella A annessa al provvedimento (n. 47 unità di personale).

ARTICOLO 12

Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

Normativa vigente: l'art. 8, comma 1, lett. a), n. 2) della legge 124/2015, ai fini dell'esercizio della delega, prevede in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, in altre Forze di polizia, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il

trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

La norma prevede che, in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10, le dotazioni organiche dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di finanza¹⁹ siano incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla Tabella A allegata al provvedimento. Un contingente, indicato nella stessa tabella, viene assegnato²⁰, con corrispondente incremento della dotazione organica, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 (comma 1).

Viene, altresì, disciplinata la procedura per il transito del suddetto personale nelle amministrazioni di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalità (commi 2 e 3), riconoscendo allo stesso la possibilità di optare per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate con apposito DPCM (comma 4, lett. b). Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno *ad personam* riassorbibile relativo alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), n. 2), ultimo periodo, della legge di delega (comma 5).

Nel caso in cui, alla data del 1° settembre 2016, il personale che ha optato per la privatizzazione del rapporto di lavoro non sia stato ricollocato, si procede a definire altre forme di ricollocazione, mentre, in caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di eccedenze di personale di cui all'articolo 33, comma 3, del D.lgs. n.165/2001. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dalla normativa vigente del T.U.P.I. (comma 6).

Qualora, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:

- alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla Tabella A di cui al comma 1, (comma 7, lett. a);
- ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale che ha optato per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in

¹⁹ Rideterminate ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge delega.

²⁰ Sulla base dei criteri indicati con il DPCM di cui al successivo comma 3.

altra amministrazione statale accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 7, lett. b).

Le quote residue delle dotazioni organiche indicate nella Tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b) (comma 8). Le risorse finanziarie trasferite temporaneamente alle amministrazioni di cui al comma 1 sono annualmente riassegnate con DPCM in relazione alle cessazioni dal servizio del personale transitato. Con lo stesso decreto sono anche definite le modalità per rendere indisponibili le dotazioni organiche corrispondenti al personale trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi del comma 8 (comma 9).

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1, della legge di delega, le risorse finanziarie derivanti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e non utilizzate ai sensi del comma 7 e i risparmi non utilizzati derivanti dal minor trattamento economico spettante al personale transitato in altra amministrazione statale sono, altresì, destinate in misura pari al 50 per cento, a concorrere al finanziamento della revisione delle carriere (comma 10).

Si rammenta che con riferimento all'art. 12, comma 10, l'art. 19 prevede risparmi da accertarsi a consuntivo.

Con DPCM potranno essere apportate eventuali modifiche alla Tabella A fino alla data del 1° gennaio 2017 (comma 11).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni disciplinano le modalità e le procedure per l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni interessate dal trasferimento di funzioni, indicate alla Tabella A del comma 1, nonché, su richiesta del personale, il transito nelle altre amministrazioni statali.

Con particolare riguardo al comma 7, la relazione tecnica riferisce che la disposizione prevede che qualora dai provvedimenti di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:

- a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui ai comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con DPCM, sentiti i ministri interessati;
- b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato

per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma.

I risparmi di cui alle lettere a) e b), da accertarsi a consuntivo sulla base delle predette procedure, sono destinati ai sensi del comma 10 del presente articolo, nella misura del 50 per cento all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 124/2015 e, per il restante 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 8, la relazione tecnica afferma che la disposizione prevede che le quote di dotazioni organiche indicate nella Tabella A di cui al comma 1, vacanti nonostante l'utilizzo ai fini assunzionali delle risorse previste dal precedente comma 7, siano rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che il comma 9 individua le modalità con cui ripartire le risorse che si renderanno disponibili, anno per anno, in relazione alle predette cessazioni. In particolare, le risorse necessarie a coprire l'eventuale quota parte di posizioni organiche non coperte verranno ripartite tra le amministrazioni interessate. Le restanti risorse verranno destinate secondo quanto previsto dal predetto comma 10.

Al riguardo, si evidenzia che la norma disciplina le procedure di trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Corpo forestale dello Stato (7.781 unità complessive su 9.360 unità previste in dotazione organica) nell'ambito di altre Forze di Polizia e del Ministero delle politiche agricole e forestali, individuando sin d'ora i fabbisogni di personale relativi ai trasferimenti e adeguando le dotazioni organiche dei plessi amministrativi di destinazione nei termini indicati nella Tabella A. Il comma 7 precisa che, qualora la consistenza del personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche così determinate, si debba provvedere alle relative esigenze con le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e con i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato, da accertare mediante decreto interministeriale.

Non sono peraltro esplicitati i dati riferiti alla determinazione e alla effettiva conseguibilità di tali risparmi, collegati a procedure che prevedono, tra l'altro, un'opzione da parte dei soggetti interessati. Inoltre non sono forniti elementi volti a suffragare, sul piano finanziario, la complessiva neutralità del meccanismo di ridefinizione delle dotazioni organiche, i cui effetti

finanziari dovrebbero trovare compensazione, in parte, nella procedura di trasferimento del personale e, in parte, a valere sulle facoltà assunzionali del Corpo forestale nonché sui risparmi relativi al trattamento economico.

Tanto premesso, con specifico riguardo al personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà in altri enti, all'interno del comparto sicurezza-difesa, si rileva l'opportunità di acquisire una stima degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni introdotte, con particolare riferimento alle dinamiche retributive che dovrebbero interessare il personale transitato, in particolare nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

In merito alla destinazione dei risparmi da valutare a consuntivo, si osserva che il comma 10 prevede che nella misura del 50% questi siano finalizzati alla attuazione della revisione dei ruoli, richiamando la norma di delega, mentre l'articolo 19 fa riferimento in modo più puntuale all'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350/2003.

ARTICOLO 13

Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

La norma demanda ad uno o più decreti interministeriali²¹ l'individuazione delle risorse finanziarie, dei beni immobili in uso ascritti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato, degli strumenti, dei mezzi, degli animali, degli apparati, delle infrastrutture e di ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale. (comma 1).

All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti. (comma 2).

Al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell'economia è autorizzato, con propri decreti: a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,

²¹ Da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato; *b*) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali (comma 3). Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, saranno, invece riassegnate, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate dall'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura (AGEA) e dalla Cassa depositi e prestiti, per quanto già di pertinenza del Corpo forestale dello Stato (comma 4).

Viene, altresì, previsto il mantenimento in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della facoltà di stipulare convenzioni con le Regioni, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma dei Carabinieri, per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse (comma 5).

La relazione tecnica, con riferimento al **comma 3**, afferma che tale disposizione è finalizzata:

- a) per quel che concerne la lettera *a*), ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti al fine di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;
- b) per quanto attiene alla lettera *b*), a garantire alle stesse Amministrazioni di fruire delle risorse provenienti dagli accordi con gli enti locali; allo scopo è stata riprodotta la previsione normativa in tema di “riassegnazioni a bilancio”, prevista annualmente per il Corpo forestale dello Stato nella legge di bilancio (da ultimo, all'art. 12, comma 6, della legge n. 209/2015).

Con riguardo al **comma 4**, viene, altresì, evidenziato che la disposizione è finalizzata a garantire la continuità dei rapporti già intercorrenti tra il Corpo forestale e AGEA e la Cassa depositi e prestiti, riproponendo i meccanismi di riassegnazione a favore dei programmi di spesa afferenti all'Arma dei Carabinieri sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

In merito al **comma 5**, la relazione tecnica afferma, inoltre, che al fine di assicurare la continuità degli effetti conseguenti alle convenzioni stipulate con le Regioni, viene riproposta la formulazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 36/2004 (Nuovo

ordinamento del Corpo forestale dello Stato), che consente la stipula con le medesime Regioni di apposite convenzioni per l'affidamento di funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 14

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato - Arma dei Carabinieri

La norma reca modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) necessarie ai fini dell'istituzione dei ruoli forestali dell'Arma dei Carabinieri e per il transito del relativo personale forestale. In particolare sono previste sia disposizioni volte a regolamentare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale forestale che sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Arma, sia disposizioni di natura transitoria per l'inquadramento, lo stato e l'avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.

In particolare si prevede la modifica delle consistenze organiche complessive dell'Arma dei Carabinieri come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato²² [comma 1, lett. da m) ad s]. Viene, altresì previsto che il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri venga disposto secondo la corrispondenza con i gradi militari, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. Il personale transitato nell'Arma dei Carabinieri assume lo stato giuridico di militare; allo stesso si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato, e non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria (comma 1, lett. ii).

La relazione tecnica non considera la norma.

²² Nello specifico, la consistenza complessiva degli ufficiali in servizio permanente di cui all'art. 800, comma 1, del COM viene portata da 3.797 a 4.188 unità (+391); la consistenza organica del ruolo ispettori di cui all'art. 800, comma 2, del COM è portata da 29.531 a 30.79 unità (+1.448). In tale contingente il numero dei marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza viene portato da 13.500 a 13.920 unità (+420). La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e dei revisori di cui all'art. 800, comma 3, del COM viene portata dal numero massimo di 20.000 a 21.182 unità (+1.182) unità. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri di cui all'art. 800, comma 4, del COM viene, altresì, portata da 61.450 a 65.464 unità (+4014). Vengono infine modificati gli organici dei generali e dei colonnelli di cui all'art. 823, del COM con un incremento: da 21 a 22 dei generali di divisione (+1); da 64 a 80 dei generali di brigata (+16) e da 386 a 465 di colonnelli (+79).

Al riguardo, si evidenzia che la norma novella numerose disposizioni del Codice dell'ordinamento militare concernenti lo statuto, le dotazioni organiche, l'ordinamento delle carriere e degli avanzamenti previsti per personale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di assorbire, in un distinto nuovo ruolo della specialità forestale, il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato. In merito ai possibili effetti finanziari connessi alle dinamiche retributive che potrebbero applicarsi al personale transitato nell'Arma dei Carabinieri rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, si rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 12.

ARTICOLI 15 a 17

Personale che transita nei vigili del fuoco, nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato

Le norme prevedono:

- L'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, individuati nella Tabella B allegata al decreto, nei quali dovrà essere inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (articolo 15, comma 1). Al personale transitato nei richiamati ruoli speciali si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico, i meccanismi di progressione di carriera ed il trattamento economico spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 15, comma 2). Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui ai comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 15, comma 3). Limitatamente al solo personale aereo navigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) della legge di delega, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" (articolo 15, comma 5);
- L'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita²³ nel Corpo della guardia di finanza, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla Tabella A allegata al provvedimento, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello

²³ Ai sensi dell'articolo 12.

Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo²⁴. Al personale transitato non si applica il regime dell'ausiliaria (articolo 16, comma 1). Il personale transitato frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale²⁵ (articolo 16, comma 2). Per le finalità del presente articolo viene autorizzata una spesa di **euro 331.000** per il 2017 (articolo 16, comma 3);

- l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita²⁶ nella Polizia di Stato, nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo²⁷ (articolo 17, comma 1). Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale²⁸ (articolo 16, comma 2). Per le finalità del presente articolo viene autorizzata la spesa di **euro 180.000** per il 2017 (articolo 17, comma 3).

La **relazione tecnica**, con riferimento all'articolo 15, afferma che la disposizione è volta a disciplinare il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A tale personale compete, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del provvedimento in esame, l'assegnazione *ad personam*, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), numero 2), ultimo periodo, della legge n. 124/2015. Per quanto attiene al personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della predetta legge, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". La relazione precisa che tali risorse potranno essere accertate a consuntivo, sulla base del personale interessato al transito.

Con riguardo all'articolo 16, comma 1, la relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nel Corpo della guardia di finanza. Essa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'attività formativa prevista dall'articolo 16, comma 2, la relazione tecnica afferma che questa – la cui durata viene stimata in novanta giorni - genererà un onere *ma tantum* per il 2017, stimato prudenzialmente in euro 265.000, calcolato tenendo conto dei compensi dovuti ai docenti, degli oneri per indennità di missione spettante ai frequentatori di corso e degli oneri connessi all'acquisto di materiale didattico. Al predetto

²⁴ Nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.

²⁵ Secondo le disposizioni emanate dal Comandante generale della Guardia di finanza.

²⁶ Ai sensi dell'articolo 12.

²⁷ Nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.

²⁸ Secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

onere viene aggiunto quello per i corsi formativi per gli appartenenti alla Guardia di finanza cui saranno affidate le funzioni trasferite al Corpo a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari ad euro 66.000 per lo stesso anno, per un onere complessivo pari ad euro 331.000.

Con riferimento all'articolo 17, comma 1, la relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato. Questa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 17, comma 2, viene evidenziato che l'attività formativa a cui verrà sottoposto il personale del Corpo che transiterà nella Polizia di Stato avrà una durata di 90 giorni e genererà un onere *una tantum*, per il 2017, stimato prudenzialmente in euro 180.000.

Al riguardo in merito alle norme che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al personale di cui si prevede il transito - ai sensi dell'articolo 14 - nell'Arma dei Carabinieri, si rileva l'opportunità di acquisire una rappresentazione degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni.

Con riguardo agli oneri previsti per corsi di formazione da attivare presso la Guardia di finanza (art. 16, commi 2 e 3) e la Polizia di Stato (art. 17, commi 2 e 3), non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli stessi appaiono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte. Si rileva peraltro che la relazione tecnica non fornisce gli elementi alla base della determinazione dei predetti limiti di spesa.

ARTICOLO 18

Disposizioni transitorie e finali

Le norme, tra l'altro, prevedono che:

- con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, venga individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli

immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente (comma 3);

- il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie (comma 10);
- il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza (comma 11).

La relazione tecnica, con riferimento al comma 3, afferma che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, viene prevista la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, fermo restando che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (ad esempio nel caso di cessione di immobili a titolo oneroso in base a contratti di tipo "rent to buy").

Con riguardo al comma 10, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che il personale, non idoneo al transito nell'Arma dei Carabinieri è inquadrato nei ruoli civili del Ministero, in sovrannumero riassorbibile con cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado ricoperto al momento del trasferimento. La relazione precisa, altresì, che il transito di detto personale non comporta modifiche alle dotazioni organiche del ruolo di destinazione. Quanto sopra, risulta in linea con le previsioni contenute nel DM 18 aprile 2002, che disciplina il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato inidoneo al servizio.

In merito al comma 11, viene evidenziato che, ai sensi della medesima disposizione, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza. Ciò al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri conseguenti al differente regime previdenziale previsto per le citate amministrazioni e, in particolare, per evitare un anticipato collocamento in quiescenza del personale in questione.

Al riguardo, in merito al comma 3, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, la relazione tecnica afferma che dalla stessa disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, andrebbe acquisita conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle predette procedure senza costi aggiuntivi, anche collegati agli specifici regimi contrattuali.

Con riguardo al comma 10, che prevede il transito del personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato, non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri, nei ruoli civili del Ministero della difesa in posizione soprannumeraria, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che tali posizioni risultino effettivamente ricopribili, nel ambito della vigente disciplina limitativa delle facoltà assunzionali prevista per l'Amministrazione interessata. Nulla da osservare con riferimento alla norma di cui al comma 11, considerato che questa, come affermato dalla relazione tecnica, è volta a salvaguardare i limiti di anzianità previsti a normativa vigente per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ai fini del collocamento in quiescenza, anche allo scopo di evitare anticipi dei termini dai quali potrebbero derivare maggiori oneri.